



CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA DI _____/CITTÀ METROPO-

LITANA DI VENEZIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA IN

MATERIA DI CACCIA E PESCA - (L. 7/8/1990, n. 241; L. 7/4/2014, n. 56; L. R.

29/10/2015, n. 19; L. R. 30/12/2016, n. 30; L. R. 7/8/2018, n. 30).

TRA

Regione del Veneto, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Diret-

tore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e fauni-

stico-venatoria dr. _____ nato a _____ il _____, che agisce in nome e per

conto della Giunta regionale del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro,

3901 (Codice Fiscale n. 80007580279), a ciò autorizzato con Deliberazione

della Giunta regionale del Veneto n. _____ del gg dicembre 2021;

E

Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia, con sede in _____, Codice

Fiscale _____, rappresentata dal dr. _____ nato a _____ il _____, nella sua

qualità di _____, a ciò autorizzato, entrambi in prosieguo anche denominati,

singolarmente "parte" e, congiuntamente, "parti".

PREMESSO CHE

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 reca "Disposizioni sulle città metropolitane,

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 reca "Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare, all'arti-

colo 27, stabilisce che la vigilanza sulla applicazione della presente legge

e delle leggi regionali è affidata agli agenti dipendenti degli enti locali

delegati dalle regioni, oltre che, nei casi previsti, alle guardie volontarie



9941f958



delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

- la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 reca "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

- il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, dispone la "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" ed in particolare, all'articolo 30 recita che la sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla milizia nazionale forestale, ai reali carabinieri, alla regia guardia di finanza, al personale delle regie capitanerie di porto, della regia marina, e della regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti, nonché, all'articolo 31, che le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private;

- il Decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, reca "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28



9941F958



della legge 4 giugno 2010, n. 96" ed in particolare, all'articolo 22 "Vigilanza e controllo", stabilisce che l'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4 del medesimo decreto;

- la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 reca "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" detta nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento amministrativo per il riordino delle funzioni amministrative provinciali ai sensi degli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione, degli articoli 11 e seguenti dello Statuto e della legislazione statale in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, così come modificate e integrate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, disponendo, all'articolo 9, comma 7, che nelle more di un intervento statale, al fine di garantire il mantenimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e conseguentemente assicurare un efficiente controllo sul territorio, il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa provinciale rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e della Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.";



9941F958



- la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 reca "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport";

- la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017" dispone in merito al Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia e prevede all'articolo 6, comma 14 che "Nelle more dell'adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui ai commi 11, 12 e 13, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere esercitate dalle province";

- la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, recante "Riordino le funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, all'articolo 11 "Disposizioni transitorie" dispone che le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, comprese le funzioni di vigilanza, facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla presente legge, nelle more dell'adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale con i quali, a conclusione anche graduale del procedimento di riordino, sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, con individuazione delle relative risorse strumentali trasferite dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia; la Giunta regionale determina la data certa, anche differenziata per materia, dalla quale le province e la Città metropolitana di Venezia cessano di svolgere le funzioni



9941f958



in materia di caccia e pesca.”;

- con DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 è stata indicata al 1 ottobre 2019 la data dalla quale le province e la Città metropolitana di Venezia cessano di svolgere le funzioni in materia di caccia e pesca;

- con DGR n. 357 del 26 marzo 2019, è stata sospesa l’attivazione del Servizio regionale di vigilanza costituito con l’articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, sino all’intervento statale di modifica legislativa che riconosca anche ai dipendenti regionali le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza specificando che, nel rispetto del principio di continuità amministrativa, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere svolte dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione;

- per le funzioni di controllo e vigilanza in materia di Caccia e di Pesca, che permangono transitoriamente in capo alle Province/Città metropolitana di Venezia, tali Enti utilizzano il personale delle Polizie provinciali, ai sensi dei rispettivi regolamenti;

- le predette funzioni di controllo e vigilanza sono strettamente connesse alle attività programmatiche e gestionali transitate in capo alla Regione del Veneto con la citata DGR n. 1079/2019, in quanto ne costituiscono il completamento;

- si integrano in tal modo i presupposti che legittimano l’applicazione dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” che dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



9941F958



- risulta opportuno avvalersi di tale facoltà e stipulare idonea Convenzione tra la Regione del Veneto e le province/Città metropolitana di Venezia per regolare transitoriamente le modalità di svolgimento di dette funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e di pesca, nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza;

- di dare atto che tra le funzioni assegnate all'Unità Organizzativa Coordinamento Gestione Ittica e Faunistico Venatoria di cui alle DDGR n. 571 del 4 maggio 2021, n. 715 del 8 giugno 2021 e al DDR n. 396 del 17 settembre 2021, è compreso anche il coordinamento con il Dirigente/Comandante/Responsabile del Corpo/Servizio di vigilanza ittico-venatoria della Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia per l'attuazione della presente Convenzione;

- i contenuti del presente provvedimento sono stati oggetto di preliminare condivisione con la Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia oltre che in sede sia di Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), di cui alla Legge Regionale del 25 settembre 2017, n. 31 che di Osservatorio Regionale per l'attuazione della L. 56/2014, i quali, nelle sedute, rispettivamente, del 22 dicembre 2021 e del 28 dicembre 2021, hanno espresso parere favorevole;

- con DGR n. _____ del gg dicembre 2021 è stato approvato il presente schema di Convenzione, autorizzando, contestualmente, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria all'attuazione, gestione e coordinamento del rapporto convenzionale con la Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia e alla sottoscrizione della medesima convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



9941f958



ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse e l'Allegato A1 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamati.

ART. 2 - FINALITA'

1. La presente Convenzione ha la finalità di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e di pesca nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, secondo la normativa vigente.

ART. 3 - OGGETTO

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, la Convenzione si applica alle attività di:

- a) vigilanza in materia di caccia e pesca, ivi compresa la custodia, riconsegna o distruzione di beni sequestrati o confiscati;
- b) coordinamento operativo delle guardie venatorie volontarie e coordinamento della vigilanza ittica volontaria;
- c) supporto operativo - da parte del personale delle Province e della Città metropolitana di Venezia - per l'attuazione dei piani di contenimento numerico o eradicazione a fini di controllo faunistico, sia mediante diretto intervento che attraverso l'attivazione, il coordinamento ed il controllo degli operatori volontari, come previsto dal vigente quadro normativo nazionale e regionale, nonché dei piani di abbattimento in deroga;
- d) controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoonosi;
- e) cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato



9941f958



soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione;

f) attività di controllo sugli allevamenti di fauna selvatica e sulla detenzione di richiami vivi;

g) supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree;

h) attività e compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza limitatamente ad interventi connessi alla vigilanza in materia di caccia e di pesca;

i) attività di gestione faunistica delle specie aliene;

j) attività di gestione della fauna ittica (immissioni, catture, traslocazione, asciutte);

k) attività di presidio e di coordinamento degli interventi connessi all'attività di recupero della fauna selvatica in difficoltà, nelle more della completa ed efficace attuazione delle previsioni di cui all'articolo 5 della L. R. n. 50/1993 e dell'attivazione del sistema complessivo dei Centri di Recupero Animali Selvatici regionali (di seguito e per brevità «CRAS regionali») nonché dell'avvio operativo del Servizio Regionale di Vigilanza di cui all'articolo 6 della L. R. n. 30/2016; il presidio ed il coordinamento di cui al primo capoverso si intende limitato alla verifica della congruenza tra le indicazioni pianificatorie e gestionali adottate, specie per specie, dalla Regione del Veneto e l'attività di recupero, cura, riabilitazione e successiva, ove possibile, re-immissione in natura di esemplari di fauna selvatica realizzata dal CRAS di riferimento; ogni eventuale ulteriore attività afferente agli interventi del medesimo CRAS e che dovesse essere posta in carico



9941f958



al Corpo/Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia (nella fattispecie, ed a titolo non esaustivo, recupero e re-immissione in natura) dovrà essere oggetto di puntuale indicazione nel disciplinare di incarico nel caso di CRAS oggetto di affidamento a soggetto esterno; i costi connessi a tale ulteriore impegno a carico del personale del predetto Corpo/Servizio di Polizia Provinciale sono attribuiti, a fini di rimborso a valere su specifici capitoli di spesa del Bilancio regionale, a diversa e distinta rendicontazione, e, pertanto, a carico delle risorse regionali di competenza del presente regime convenzionale, potranno essere poste a rendicontazione solo le attività afferenti, come indicate al primo capoverso;

1) attività amministrativa connessa e conseguente alle funzioni di vigilanza e controllo in materia di caccia e pesca.

2. Ulteriori attività connesse a quelle di cui al precedente comma possono formare oggetto di atti integrativi alla presente Convenzione.

ART. 4 - MODALITA' DI GESTIONE

1. La Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni oggetto della presente Convenzione con proprie risorse i cui oneri sono rimborsati mediante trasferimenti dalla Regione del Veneto, con le modalità indicate nell'articolo 6.

2. Il Corpo/Servizio di Polizia provinciale della Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia nella programmazione delle proprie attività oggetto di Convenzione si attiene al programma di cui al successivo comma 3, in forma non esclusiva fatte salve quindi le esigenze di servizio connesse alle funzioni di Polizia amministrativa correlate alle materie caccia e pesca, di Polizia



9941F958



giudiziaria e di Pubblica sicurezza.

3. Le attività convenzionate sono enumerate nell'ambito dell'Allegato A1 alla presente Convenzione, sulla base del quale le parti condividono il relativo Programma Annuale, i dipendenti muniti delle qualifiche di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza interessati con il relativo inquadramento, nonché l'indicazione della previsione di spesa correlate su base annua.

4. Il Direttore dell'Unità Organizzativa - UO "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" sovrintende all'attuazione del programma di cui al comma precedente, operando il coordinamento tra il/i Responsabile/i del Corpo/Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia, al fine di risolvere eventuali contrasti operativi. Il/I Responsabile/i del Corpo/Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia collabora/ano con il Direttore della UO "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" sullo stato di attuazione del programma e su eventuali criticità condividendo con lo stesso la declinazione operativa della Convenzione su base almeno mensile e provvedendo al suo adeguamento sulla base delle priorità concordate nell'ambito del medesimo intervallo temporale. Il/I suddetto/i Responsabile/i rimane gerarchicamente e funzionalmente responsabile nei confronti degli addetti del Corpo/servizio di Polizia Provinciale della Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia. Gli atti di competenza dirigenziale, anche comportanti spesa, inerenti all'esercizio dell'attività di polizia o richiesti per lo svolgimento della stessa sono adottati dalla Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia tramite proprio Dirigente appositamente individuato; la spesa è rimborsata ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione, da parte del



9941f958



Dirigente a ciò individuato.

5. Entro 4 (quattro) mesi dalla decorrenza della presente Convenzione, il

Dirigente designato dalla Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia

e il Direttore dell'Unità Organizzativa - UO "Coordinamento gestione ittica e

faunistico-venatoria", anche nell'ambito del proprio ruolo relativamente al

"tavolo tecnico" di cui al successivo articolo 7, definiscono e concordano

l'implementazione, nel regime convenzionale in parola, di un sistema di valu-

tazione dell'attività fondato su obiettivi operativi e gestionali e indivi-

duazione di idonei indicatori di risultato e di processo atti a orientare ed

efficientare il livello di integrazione funzionale tra gli obiettivi strate-

gici della Giunta regionale e l'attività realizzata dal Corpo/Servizio di

Polizia Provinciale della Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia.

Gli indicatori di cui al precedente capoverso costituiscono le premesse per

il confronto finalizzato alla definitiva implementazione nell'ambito del Co-

mitato di Coordinamento di cui al successivo articolo 7 e costituiranno la

base per il loro utilizzo nel 2022 in via sperimentale e la loro successiva

implementazione a regime nel successivo periodo di validità e vigenza della

presente Convenzione.

Il raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali pre-concordati e

sottoscritti nel Programma annuale di cui al precedente punto 3) deve essere

indicato ed attestato tramite apposita relazione a consuntivo, da presentare

contestualmente all'Allegato A1 al Direttore dell'Unità Organizzativa - UO

"Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria". L'approntamento di

tale relazione dovrà anche riportare gli indicatori di risultato di cui ai



9941F958



precedenti capoverso, che sebbene non ancora valorizzati rappresentano comunque la modalità alternativa con cui potranno essere rappresentate le attività e le prestazioni rese dal Corpo/Servizio di Polizia Provinciale.

6. I risultati raggiunti dalla progettazione del sistema di misurazione di cui al precedente punto 5), possono costituire motivo per apportare modifiche e integrazioni alla presente Convenzione qualora le parti concordino e condiscano la implementazione nel corso dell'anno 2022 con ricadute effettive su modifiche ed integrazioni al Programma annuale di cui al precedente punto 3).

7. La Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia trasmette alla Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ed all'UO Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria una relazione che illustri lo svolgimento delle attività oggetto di Convenzione, secondo il modello Allegato A1, da presentare contestualmente alla richiesta di conguaglio di cui al comma 2 del successivo articolo 6.

8. Le parti si impegnano reciprocamente a consentire l'accesso alla documentazione d'ufficio necessaria per l'espletamento delle attività convenzionate, salvo che per l'accesso agli atti di polizia per i quali necessiti l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

9. Le attività convenzionate sono svolte applicando le procedure in essere, in riferimento anche all'applicazione dell'articolo 70 "Piani regionali di controllo della fauna" della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", che prevede che "1. Nelle more della istituzione di un Servizio regionale che assicuri la pianificazione ed il coordinamento



9941f958



delle attività di vigilanza e controllo correlate alle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale.

2. Ai fini della realizzazione dei Piani regionali di controllo di cui al comma 1, i singoli Corpi o Servizi di polizia provinciale possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.”.

10. Decorsi 4 (quattro) mesi dalla vigenza della presente Convenzione verrà effettuata una valutazione congiunta tra le parti circa l'efficacia delle modalità gestionali della medesima, riservandosi di effettuare le eventuali necessarie modifiche in sede di rinnovo.

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione vige e trova piena ed efficace applicazione nell'arco temporale complessivo di n. 36 (trentasei) mesi, che decorre dal 1 gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024, fatta salva la facoltà di un eventuale rinnovo, per non oltre n. 1 (una) ulteriore annualità.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la presente Convenzione cessa all'atto dell'attivazione del Servizio Regionale di Vigilanza, di cui all'art. 6 della legge regionale 30/2016.

ART. 6 - COSTI DELLA CONVENZIONE

1. Per gli oneri derivanti dalla presente Convenzione, pari a complessivi Euro 6.941.911,15.= in favore delle Province del Veneto e della Città metropolitana



9941F958



di Venezia, è previsto il pagamento a carico della Regione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/2016.

2. Gli importi vengono versati dalla Regione del Veneto alla Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia nel modo seguente:

- 60% (sessantapercento) dell'importo complessivo spettante entro il mese di giugno di ciascun anno di vigenza della presente Convenzione;

- 40% (quarantapercento) a conguaglio della spesa effettivamente sostenuta in ciascun periodo annuale di vigenza della Convenzione; la richiesta di conguaglio, motivata con rendicontazione finale in relazione all'attuazione della Convenzione, va presentata con atto del legale rappresentante della Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia, validato dai Revisori dei Conti del medesimo Ente, da presentare entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di ciascun periodo annuale di vigenza della presente Convenzione; il pagamento è corrisposto dalla Regione entro i 50 (cinquanta) giorni successivi alla presentazione della richiesta di conguaglio con rendicontazione finale.

ART. 7 - COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI

VIGILANZA ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

1. Nelle more dell'entrata in attività del Servizio Regionale di Vigilanza di cui all'articolo 6 della L. r. n. 30/2016 ed in riferimento alla vigenza ed efficacia del regime convenzionale in essere in applicazione della DGR n. _____ del gg dicembre 2021, è costituito, nell'ambito del "Comitato Tecnico" previsto all'articolo 2 del Protocollo d'intesa adottato e sottoscritto - in sede di UPI Veneto - dalle Province del Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia, il "Comitato di Coordinamento in materia di vigilanza ittica e fau-



9941F958



nistico-venatoria" (di seguito, anche e per brevità "Comitato di Coordinamento"), così composto:

- il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, o suo delegato;

- i Comandanti/Responsabili dei Corpi/Servizi di Polizia ittico-venatoria delle Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia o loro rispettivi delegati;

- il Direttore dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, o suo delegato.

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha facoltà di integrare la partecipazione regionale ai lavori del Comitato di Coordinamento prevedendo la presenza del Direttore della Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP, del Direttore dell'Unità Organizzativa Pianificazione e gestione faunistico-venatoria o dei rispettivi delegati, nonché dei responsabili di altre Strutture regionali interessate ai temi trattati o dei rispettivi delegati.

Partecipa alle riunioni del Comitato di Coordinamento, con funzioni di segretario verbalizzante, un dipendente della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, designato dal Direttore.

2. Il Comitato di cui al precedente comma 1 è organo di confronto, indirizzo, consulenza e proposta alle Province del Veneto ed alla Città metropolitana di Venezia nonché nei confronti della Regione, con compiti di coordinamento complessivo delle funzioni, del ruolo e delle attività dei Corpi/Servizi di Polizia ittico-venatoria delle Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia, limitatamente agli ambiti operativi, funzioni ed attività come



9941F958



previste e disciplinate dal presente regime convenzionale, in essere ai sensi

della DGR n. _____ del gg dicembre 2021.

3. Al definitivo scadere della presente Convenzione, il Comitato di Coordinamento di cui al precedente comma 1 potrà proseguire la propria operatività solo nell'ambito del rinnovo e della prosecuzione, sulla base di specifici provvedimenti della Giunta regionale, delle Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia, del medesimo regime convenzionale.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione a essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per l'intera durata della convenzione stessa.

2. La Regione e la Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia si impegnano a far osservare ai dipendenti interessati la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione.

3. Il trattamento di dati personali da parte della Regione e della Provincia di _____/Città metropolitana di Venezia per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto



9941f958



nell'Allegato B del medesimo Decreto legislativo.

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia, salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, co. 2 del DPR n. 131/1986 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del DPR n. 642/1972 e successive modificazioni.

La presente Convenzione, composta di n. 9 (nove) articoli, è sottoscritta a pena di nullità con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

, li

Provincia di /Città metropolitana di Venezia Regione del Veneto

Il Dirigente/Responsabile Il Direttore

cognome e nome cognome e nome

